

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA	
PROT. N. _____	
DEL _____ / _____	
TIT./CL. _____ / _____	PARTENZA _____
CONVENZIONI N. _____ / _____	

**CONVENZIONE
TRA**

l'Università degli Studi di Messina con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, CAP 98122, C.F. 80004070837, P.IVA 00724160833, rappresentata dal Rettore Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30.08.1968 (di seguito Università);

E

l'Associazione "Terra di Gesù" Onlus, con sede in Messina Via Trento n. 6. C.F.: 97099580835, in persona del rappresentate legale Dott. Francesco Certo (Presidente), nato a Messina il 23.11.1961, (di seguito Associazione);

PREMESSO

che l'Università persegue una terza missione (quale attività istituzionalizzata che affianca le missioni tradizionali di insegnamento e ricerca) che può essere sia di valorizzazione economica della ricerca che culturale e sociale;

- che nel contesto della terza missione culturale e sociale uno dei compiti fondamentali dell'Università è il consolidamento e l'ampliamento delle forme di interazione con il territorio (entrando in contatto diretto con soggetti e gruppi sociali ulteriori rispetto a quelli consolidati) per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società;
- che l'Università, ai sensi dell'art 5, comma 2, dello Statuto, promuove anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, iniziative volte a favorire l'orientamento degli studenti nella scelta dell'indirizzo di studio, l'assistenza di essi durante lo svolgimento dei corsi e l'avvio alle professioni ed, inoltre, promuove attività culturali favorendo anche l'organizzazione di strutture e di servizi autogestiti;
- che l'Università è interessata a essere presente sul territorio per orientare opportunamente e correttamente i giovani nelle loro scelte di studio e professionali;
- che l'Associazione è un'Associazione onlus di carità volta alla realizzazione di progetti per i bisognosi, tra cui la prestazione di assistenza sanitaria alle persone disagiate e senza dimora;
- che per le suindicate finalità l'Associazione, con nota del 30.05.2017 prot. n. 40085, ha presentato, congiuntamente alla Caritas Diocesana, una richiesta volta ad ottenere la concessione in comodato d'uso di alcuni locali di proprietà dell'Ateneo, siti in Via Pasquale Calvi (piano terra), ai fini della realizzazione di un ambulatorio polispecialistico con annesso banco farmaceutico;
- che l'Università, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, offre, in spirito di leale cooperazione, alle istituzioni pubbliche e private ogni supporto utile ad un ottimale esercizio delle loro funzioni al fine



del miglioramento della qualità della vita e dello sviluppo occupazionale e sociale in genere della collettività;

- che a tal fine la suindicata richiesta è stata sottoposta alla competente struttura dell'Università (Unità Speciale dei Servizi Tecnici) per le valutazioni e determinazioni di competenza;
- che l'Associazione con nota del 26.09.2017 prot. n. 68248 ha reiterato autonomamente la richiesta per la concessione in comodato d'uso dei locali (di cui al piano terra dell'immobile sito in Via Pasquale Calvi) di proprietà di questo Ateneo, ai fini della realizzazione – per un più proficuo svolgimento della propria attività di assistenza sanitaria alle persone disagiate – di un ambulatorio polispecialistico con annesso banco farmaceutico;
- che con la medesima nota l'Associazione ha, altresì, fatto presente che, in caso di accoglimento della sua richiesta, la stessa si farà carico di tutti i costi inerenti la ristrutturazione, la manutenzione ordinaria, la gestione dei locali sopraindicati e di quant'altro si rendesse necessario per la fruibilità degli stessi a norma di legge, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione.
- che la competente struttura universitaria (Unità Speciale dei Servizi Tecnici) ha confermato le valutazioni e le determinazioni già espresse con riguardo ai locali in questione;

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Finalità e Oggetto

1. Le parti disciplinano i termini e le modalità della concessione in comodato d'uso all'Associazione (comodatario), dei locali di proprietà dell'Università siti in Messina Via Pasquale Calvi, piano terra, per la realizzazione di un ambulatorio polispecialistico con annesso banco farmaceutico, per l'assistenza sanitaria delle persone disagiate e senza dimora, aventi una superficie lorda complessiva di circa 107,00 mq (n. 4 vani, oltre 2 servizi igienici, ingresso ed ampia hall di disimpegno). La suddetta porzione di unità immobiliare (di cui si allega la relativa planimetria quale parte integrante della presente) dovrà essere disimpegnata dal resto degli ambienti, che resteranno in uso esclusivo all'Università compreso il piano cantinato.

Art. 3

Obblighi del comodatario in ordine ai locali

1. L'Associazione assume l'obbligo di eseguire a proprie spese tutti i lavori edili e non di cui necessitano i locali (affinchè gli stessi siano agibili e fruibili nel rispetto delle relative normative) concessi in comodato dall'Università, descritti all'art. 2.
2. A tal fine, potranno essere apportate modifiche sia ai locali concessi in uso che a tutti i relativi impianti, che dovranno essere, in ogni caso, previamente concordate con la competente struttura universitaria ed essere autorizzate. Tutte le opere eseguite dal comodatario, preventivamente autorizzate, saranno al termine del comodato ritenute dall'Università senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, rinunciandovi il comodatario sin da ora.
3. Il comodatario assume l'obbligo di utilizzare i suindicati locali esclusivamente per lo svolgimento delle suindicate finalità e per le proprie attività statutarie ed, in ogni caso, per lo svolgimento di iniziative che non siano in conflitto d'interessi con le attività istituzionali dell'Università o che ne ledano l'immagine.
4. Il comodatario diventa custode dei locali e si obbliga al loro corretto utilizzo, secondo la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto delle leggi vigenti e delle disposizioni della presente convenzione, nonché di ulteriori specifiche disposizioni che dovessero pervenire dall'Università. Il comodatario è tenuto ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia dei locali oggetto di concessione da qualunque manomissione da parte di terzi che possa alterarne la qualità e la consistenza anche economica e la funzionalità pubblica che li caratterizza.
5. E' vietato al comodatario cedere tutti o in parte a terzi a qualunque titolo i locali oggetto della concessione.
6. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sono a carico del comodatario.
7. E' facoltà dell'Università di disporre in ogni momento apposite ispezioni per verificare il rispetto degli obblighi assunti dal comodatario con il presente articolo con riserva di adottare, in caso di accertata violazione, tutti gli opportuni provvedimenti, nonché di prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della qualità.

Art. 4

Impegni del comodatario

1. Il comodatario si impegna ad acconsentire agli studenti dell'Università di svolgere attività di responsabilità sociale presso l'ambulatorio, previo accordo con l'Università medesima in ordine alle relative modalità.
2. Per la partecipazione a tali attività, debitamente segnalate e individuate dalle parti, gli studenti potranno conseguire CFU a scelta o cosiddetti liberi, nella misura che sarà stabilita dagli organi accademici competenti.
3. Il comodatario si impegna, altresì, su richiesta dell'Università a consentire la rilevazione dei servizi al fine di effettuare rilevazioni statistiche corrette ed attendibili ed altre attività di ricerca.

Art. 5

Responsabilità del comodatario derivante dal rapporto di lavoro

1. Il comodatario è responsabile nei confronti del proprio personale che svolge attività lavorativa nei locali, per il quale deve avere le necessarie coperture assicurative.
2. Il comodatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelle in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri materia. Il preposto, il dirigente, il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si identificano in quelle del comodatario e sono a suo carico tutti gli obblighi e oneri di cui al suindicato D.Lgs. n. 81/08.
3. Il comodatario si impegna a far rispettare al proprio personale le norme antinfortunistiche vigenti comprese quelle in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/08.
4. A tal fine il comodatario, pena la risoluzione della presente convenzione ed esonerando l'Università da qualsiasi responsabilità, dichiara di:
 - dotare i locali interessati di tutte le necessarie misure di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e di esonerare al riguardo l'Università;
 - elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi, tenendo conto delle attività che andrà a svolgere nei locali e delle attrezzature utilizzate;

- avere il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ovvero di svolgere direttamente tale funzione;
- di avere nominato il responsabile dell'attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del D.M. 10.03.1998 (in materia misure di sicurezza antincendio e per l'emergenza sui luoghi di lavoro);
- di assumere ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza e all'utilizzo di attrezzature ed impianti;
- di possedere in via diretta i requisiti correlati alla salvaguardia della sicurezza, ovvero che i predetti requisiti sono posseduti dalla figura del responsabile dell'attuazione delle norme di sicurezza, fermo restando il possesso dei requisiti specifici degli addetti antincendio e al primo soccorso.

Art. 6

Spese

1. Il comodatario assume l'obbligo relativo al pagamento dei costi di tutte le utenze (a titolo esemplificativo di luce, acqua, combustibile), nonché dei costi di manutenzione ordinaria, di vigilanza, di pulizia e del proprio personale.
2. Il comodatario assume, altresì, l'obbligo relativo al pagamento delle tasse di concessione governativa, delle tasse ed imposte comunali, degli oneri condominiali (questi ultimi nella misura stimata dal competente ufficio tecnico universitario del 25% dell'importo annuo complessivo che è pari a € 2.500,00) e degli oneri connessi al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative e di qualunque altro onere relativo alla realizzazione dell'ambulatorio polispecialistico con annesso banco farmaceutico.

Art. 7

Responsabilità civile

1. Il comodatario è direttamente responsabile verso l'Università ed i terzi per qualsiasi danno causato per loro colpa, o per colpa dei propri dipendenti, o di persone dagli stessi indicati.
2. Il comodatario è tenuto alla copertura assicurativa per responsabilità civile nei confronti di persone e cose dell'Università e verso terzi nonché alla copertura assicurativa per incendio, furti ed eventi accidentali dei locali concessi in uso nonché delle proprie attrezzature. Le polizze devono avere pari durata a quella del comodato e devono essere consegnate all'Università.

Art. 8

Durata e Risoluzione

1. La presente convenzione ha la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione, salvo il rinnovo con le stesse formalità e modalità previste per la sua sottoscrizione. Ciascuna delle parti potrà, comunque, recedere anticipatamente mediante preavviso da comunicarsi almeno sei mesi prima, mediante PEC o racc. A.R..
2. L'Università potrà recedere anticipatamente rispetto alla scadenza programmata, chiedendo il rilascio dei locali affidati in concessione d'uso, con il preavviso minimo di tre mesi, in presenza di gravi e comprovati inadempimenti e violazioni da parte del comodatario. È esclusa in ogni caso la corresponsione di risarcimenti o indennizzi a carico dell'Università
3. Quest'ultima potrà, altresì, recedere qualora abbia necessità dei locali per i propri fini istituzionali ovvero per rilevanti ragioni di interesse pubblico che ne impongano la disponibilità.

Art. 9

Riconsegna

1. Alla scadenza i locali dovranno essere rilasciati con i relativi accessori

Art. 10

Tasse e spese

1. La presente convenzione è soggetto ad imposta di bollo (se dovuta) e a registrazione. Le relative spese sono a carico dei comodatari.
2. Tutti gli ulteriori oneri fiscali diretti ed indiretti sono a carico dei comodatari.

Art. 11

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, le parti si impegnano ad una definizione amichevole della stessa. In caso di contenzioso, è competente il Foro di Messina.

Per l'Università degli Studi
di Messina
IL RETTORE

Prof. Pietro NAVARRA

Per l'Associazione "Terra di Gesù"


IL PRESIDENTE

Dott. Francesco Certo

Unità immobiliare isolato 278 - Via Pasquale Calvi
piano terra
scala 1: 100



GALLERIA INTERNA



VIA PASQUALE CALVI

[Handwritten signature]

